



Questura di Brescia

Divisione di Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

COMUNICATO A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA

**Obbligo di presentazione entro il 4 maggio 2015 di certificato medico per tutti i detentori di armi che non siano titolari di valido porto d'armi .
ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo n.121/2013-**

In data 5 novembre 2013 è entrato in vigore il decreto legislativo nr.121 datato 29 settembre 2013 che ha dato attuazione alla direttiva europea nr.2008/51/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

il Ministero dell'interno con circolare del 28 luglio 2014, ha fornito indicazioni ed impartito direttive sul contenuto del citato decreto legislativo;

l'art.6 comma 2, del citato decreto legislativo ha introdotto, tra le altre norme, in forma "una tantum" nei confronti dei soggetti detentori di armi non più in possesso di alcun valido titolo di porto d'arma, l'obbligo di presentazione del certificato medico, attualmente previsto dall'art 35 comma 7 del R.D 18 giugno 1931 nr.737, (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza,) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo sopra indicato, termine che scadrà il prossimo 04 maggio 2015

1. CHI HA L'OBBLIGO DI PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO

Hanno l'obbligo di presentare il certificato medico:

- Tutti coloro che sono solo detentori di armi.
- Tutti coloro che detengono armi e non sono più' in possesso di titolo di porto d'armi (per uso caccia, sportivo, difesa personale,) in corso di validità in quanto scaduto in data antecedente al 5 novembre 2007 e non più rinnovato.

Non devono presentare il certificato medico:

- *Tutti coloro che sono attualmente titolari di valido porto d'arma (per uso caccia, sportivo, difesa personale,)*
- *Tutti coloro che sono stati titolari di valido porto d'arma (per uso caccia, sportivo, difesa personale), rilasciato dopo il 5 novembre 2007 anche se attualmente non più in corso di validità (es per sospensione o revoca);*

2. CHI DEVE RILASCIARE IL CERTIFICATO, A CHI E QUANDO DEVE ESSERE PRESENTATO

I detentori di armi hanno l'obbligo di presentare, presso l'Ufficio competente, un certificato medico in bollo rilasciato dal settore medico-legale delle A.S.L. o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo dei vigili del fuoco, previa presentazione del certificato anamnestico del proprio medico di base, attestante l'idoneità psico-fisica al possesso delle armi.

L' Ufficio competente presso cui presentare in originale i certificati medici sono: la Questura, (per il capoluogo), o i Commissariati di p.s. distaccati, o i Comandi Stazione Carabinieri competenti territorialmente per il luogo ove le armi sono attualmente detenute.

Il certificato medico in originale va presentato direttamente dal detentore delle armi o mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, agli Uffici competenti, entro il 04 maggio 2015

3. COSA ACCADE SE IL CERTIFICATO MEDICO NON VIENE PRESENTATO ENTRO IL 4 MAGGIO 2015

Qualora i detentori di armi, non titolari di licenza di porto d'arma, non presentino entro la data del 04.05.2015, il certificato medico, gli Uffici competenti dovranno diffidarli con formale invito a presentarlo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della diffida presso i competenti Uffici o Comandi.

D'Ordine del Questore
Il Dirigente la Divisione P.A.S.I
Primo Dirigente Polizia di Stato
Dott. Gianantonio Millimaggi